

1. *I diritti inviolabili di ogni uomo*

La Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità

(Costituzione italiana. Articolo 2).

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali - E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (Cost., art. 3).

2. *Diritti inviolabili degli stranieri*

Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato" (e pertanto anche a chi non è regolare per soggiorno) "sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana (Testo Unico Immig. 1998, art. 2, c. 1).

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano (Testo Unico Immig., art. 2, c. 2).

3. *Migranti in condizioni di irregolarità*

Quando dei lavoratori migranti e dei membri della loro Famiglia in situazione irregolare [...] gli Stati adottano misure appropriate perché tale situazione non si prolunghi oltre (Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie del 1990, art. 69, c. 1).

4. *Tutela in caso di allontanamento ed espulsione*

Le espulsioni collettive sono vietate (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 3).

Nessuno può essere allontanato (o) espulso... verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla

pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (Corte europea dei diritti dell'uomo).

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo particolari casi nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo particolari casi;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (Testo Unico Immig., art. 19).

5. *Diritti dei rifugiati e richiedenti di asilo*

Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge (Cost., art. 10, III c.).

Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche (Convenz. Ginevra, art. 33).

6. *Diritti della famiglia, delle donne e minori*

a) *Famiglia*

Gli Stati (contraenti), riconoscendo che la famiglia è

l'elemento naturale e fondamentale della società e dello Stato, prendono le misure appropriate per assicurare la protezione dell'unità della famiglia del lavoratore migrante (Conv. 1990, art. 44, a. 1).

Anche allo straniero irregolare deve essere garantito il diritto fondamentale al matrimonio. Per contrarre matrimonio non può essere richiesto allo straniero l'esibizione di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (C. Cost., sent. n. 245/2011).

b) *Donna*

La tutela sociale della gravidanza e della maternità delle donne straniere è garantita a parità di trattamento con le cittadine italiane (Testo Unico Immig, art. 35, c. 3, a).

Il divieto di espulsione è esteso anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio (C. cost., sentenza n. 376/2000).

c) *Minori*

"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione prevalente (Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, art. 29, c. 1d).

Lo straniero, nato in Italia, che vi ha risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno da detta data (Legge sulla cittad., art. 4).

7. *Diritto all'istruzione*

Ogni figlio di migrante lavoratore ha il diritto fondamentale di accesso all'educazione sulla base dell'uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato in causa (Conv. 1990, art. 30).

8. Diritto alla salute

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (*Testo Unico Immig, art. 35, c. 3*).

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano (*Testo Unico Immig, art. 35, c. 5*).

9. Diritto al lavoro

A tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano e alle loro famiglie è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani" (*Testo Unico Immig., art. 2, c. 3*).

Anche lo straniero non regolare per soggiorno ha diritto alla retribuzione per il lavoro svolto (D.Lgs. n. 109/2012).

10. Diritto all'identità culturale e religiosa

Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (*Cost. art. 21*).

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (*Cost., art. 19*).

11. Tutela giurisdizionale e rapporti con la Pubblica Amministrazione

Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la

pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato (*Testo Unico Immig, art. 2, c. 5 e 6*).

12. Doveri dei migranti e dei profughi

Doveri enunciati dalla Costituzione italiana

La Costituzione italiana che enuncia i fondamentali doveri a carico di ogni cittadino, molti dei quali estensibili anche a cittadini di altra nazionalità presenti nel nostro territorio. E in particolare richiede:

- l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (*Cost., art. 2*);
- il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (*Cost. art. 4*).
- il dovere di "concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" (*Cost., art. 53*).

Diritto di... avere doveri ed accesso al servizio civile

Anche gli stranieri regolarmente residenti possono accedere al servizio civile nazionale. L'estensione del servizio civile a finalità di solidarietà sociale, nonché l'inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo – oltre che come adempimento di un dovere di solidarietà – anche come un'opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza (*C. cost., sent. n. 119/2015*).

**Centro Diocesano Migrantes
di Reggio Calabria**

C A R T A

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DI MIGRANTI E PROFUGHI

**A questa Carta si accompagna la Carta Giubilare,
destinata in particolare agli operatori sociali e pastorali
in ambito migratorio**